



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 6 – Giugno 2026

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2026, causa C-147/24, <i>Safi</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2026, causa C-440/25, <i>Ebilum</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2026, causa C-621/24, <i>Landkreis Schweinfurt</i>	3
Corte di giustizia, sentenza del 25 giugno 2026, causa C-182/26 PPU, <i>Hardeker</i>	4
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	5
Corte europea dei diritti umani, decisione (inammissibilità) del 2 giugno 2026, <i>M.G. c. Regno Unito</i> , ric. n. 13063/23.....	5
Corte europea dei diritti umani, decisione (inammissibilità) del 4 giugno 2026, <i>M.H. c. Grecia</i> , ric. n. 38555/19.....	5
Corte europea dei diritti umani, decisione (inammissibilità) del 4 giugno 2026, <i>D.D. c. Turchia</i> , ric. n. 57965/19.....	6
Corte europea dei diritti umani, decisione (inammissibilità) del 4 giugno 2026, <i>A.B.F. c. Italia</i> , ric. n. 3132/24.....	6
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 giugno 2026, <i>T.N. c. Grecia</i> , ric. n. 41855/23 e sentenza del 23 giugno 2026, <i>Suji c. Grecia</i> , ric. n. 13250/23	6
Giurisprudenza nazionale	7
Tribunale di Palermo, sentenza del 29 giugno 2026	7

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2026, causa C-147/24, Safi](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio – Interesse superiore del minore e della vita familiare

Fatto: V, cittadina marocchina, ha soggiornato in Spagna dal 1999 al 2014 in forza di un titolo di soggiorno rilasciato in ragione dell'attività lavorativa ivi svolta. Successivamente, si è stabilita nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino marocchino e olandese, senza tuttavia conseguire un titolo di soggiorno in tale Stato membro. Dall'unione è nato un figlio, cittadino olandese, affetto da difficoltà di linguaggio, iscritto presso un istituto scolastico specializzato e mai residente al di fuori dei Paesi Bassi. La ricorrente ha quindi richiesto il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell'articolo 20 TFUE, deducendo l'esistenza del rapporto di dipendenza del minore. Il Segretario di Stato ha respinto l'istanza, attribuendo rilievo decisivo alla circostanza che V risultasse ancora titolare di un diritto di soggiorno in Spagna. Conseguentemente, le ha ingiunto di recarsi immediatamente in tale Stato membro, sul presupposto che il figlio potesse accompagnarla senza essere costretto ad abbandonare il territorio dell'Unione. La ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice competente, il quale, dubitando che la sola titolarità di un diritto di soggiorno in altro Stato membro possa escludere automaticamente il diritto derivato nei Paesi Bassi, ha promosso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia ha affermato che l'articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, impedisce allo Stato membro ospitante di negare automaticamente un diritto di soggiorno derivato al cittadino di paese terzo, genitore di un minore cittadino dell'Unione, che non abbia mai soggiornato fuori dallo Stato membro di cui è cittadino, per il solo fatto che tale genitore disponga di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Prima di adottare il diniego, l'autorità competente deve verificare se la vita familiare del minore con entrambi i genitori, dai quali dipende, possa effettivamente proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento sia compatibile con il suo interesse superiore. Ove tale verifica dia esito negativo, deve essere riconosciuto al genitore un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cittadinanza e di residenza del minore.

[Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2026, causa C-440/25, Ebilum](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Nozione di «timore fondato di essere perseguitato» – Grado ragionevole di probabilità di persecuzione – Credibilità – Valutazione oggettiva – Standard probatorio

Fatto: Una famiglia curda irachena (due genitori e tre figlie) chiedeva asilo nei Paesi Bassi, motivando la richiesta sulla base di conflitti con un vicino di casa, del rischio di matrimonio forzato e di mutilazione genitale per le figlie, oltre al fatto che queste si riconoscevano nei valori dell'uguaglianza di genere. L'autorità amministrativa competente respingeva le relative domande per inattendibilità delle dichiarazioni; tale decisione veniva confermata anche dopo una riapertura dell'istruttoria seguita alla sentenza *K e L*¹. Tuttavia, il giudice nazionale accoglieva il ricorso della famiglia, ritenendo credibili i richiedenti e censurando sia i criteri applicati per la valutazione del «timore fondato» di persecuzione, sia l'attribuzione automatica di rilievo decisivo alle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni ai fini della valutazione della credibilità. A fronte della revoca delle decisioni amministrative senza una pronuncia nel merito, i ricorrenti chiedevano al giudice di decidere direttamente sulla domanda di protezione internazionale, evidenziando il grave impatto psicologico

¹ [Corte di giustizia, sentenza dell'11 giugno 2024, causa C-646/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#).

del protrarsi del procedimento, in particolare sulle figlie. Il giudice, ritenendo di disporre di tutti gli elementi necessari per la decisione, ma vincolato dalla giurisprudenza nazionale che gli impedisce di statuire nel merito, sollevava una serie di questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia sulla portata dei poteri del giudice nazionale in materia di asilo, sull'interpretazione della nozione di «timore fondato» e sui limiti posti dall'autonomia procedurale nazionale.

Esito/Punto di diritto: La Corte di giustizia ha chiarito che l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, impone che il giudice di primo grado, investito del ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale, possa procedere a un esame pieno ed *ex nunc* della controversia. Il giudice deve quindi poter valutare autonomamente i fatti, pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità delle dichiarazioni, sulla plausibilità del timore di persecuzione o del rischio di danno grave e, più in generale, sulla fondatezza della domanda, tenendo conto anche degli elementi emersi in sede di ricorso. Gli Stati membri non possono limitare tale competenza. Quanto alla nozione di «timore fondato di essere perseguitato» di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, essa ricorre quando sussista una ragionevole probabilità che il richiedente, in caso di rientro nel paese d'origine, sia esposto a persecuzione. Tale accertamento richiede una valutazione individuale, concreta e oggettiva della situazione personale del richiedente, dei fatti dedotti e del contesto del paese di origine.

[Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2026, causa C-621/24, Landkreis Schweinfurt](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2013/33/UE – Condizioni materiali di accoglienza – Domanda reiterata – Applicabilità – Regolamento (UE) n. 604/2013

Fatto: **Esito/punto di diritto:** FB, cittadino afgano, ha presentato domanda di protezione internazionale in Germania dopo averne già proposta una in Romania. L'Ufficio federale tedesco, applicando il regolamento Dublino III, ha dichiarato la domanda inammissibile e disposto il trasferimento in Romania. Il trasferimento non è però avvenuto, anche per la sospensione dei trasferimenti da parte delle autorità rumene a seguito della guerra in Ucraina. Durante il periodo controverso, il distretto di Schweinfurt ha ridotto le condizioni materiali di accoglienza riconosciute a FB. Gli sono stati garantiti solo vitto, alloggio, riscaldamento, cura del corpo e della salute, nonché assistenza medica in caso di malattia. Sono invece stati esclusi vestiario, beni di uso corrente e sussidio economico per le necessità personali essenziali. Il giudice nazionale si interroga sulla compatibilità di tale riduzione con l'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE. In particolare, chiede se tali prestazioni assicurino comunque un'adeguata qualità di vita e il rispetto della dignità umana. Si pone inoltre il problema se la domanda presentata in Germania possa qualificarsi come “domanda reiterata” dopo quella proposta in Romania. La Corte è quindi chiamata a chiarire i limiti entro cui gli Stati membri possono ridurre le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo soggetti a trasferimento Dublino.

Esito/Punto di diritto: La Corte di giustizia ha affermato che non è conforme all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, letto con l'articolo 2, lettera g), della medesima direttiva, una normativa nazionale che, in presenza di una domanda di protezione internazionale dichiarata inammissibile perché rientrante nella competenza di un altro Stato membro ai sensi del regolamento Dublino III, consenta di ridurre le condizioni materiali di accoglienza del richiedente solo perché la decisione di trasferimento è esecutiva. Inoltre, ha stabilito che l'articolo 20, par. 1, lett. c), della direttiva 2013/33/UE, letto con l'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda reiterata» non comprende il caso in cui uno Stato membro dichiari inammissibile una domanda di protezione internazionale perché il richiedente ne ha già presentata una in un altro Stato membro competente e, per tale ragione, disponga il suo trasferimento verso quest'ultimo ai sensi del regolamento Dublino III. Tale conclusione trova conferma nell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE e nel *considerando* 53 della stessa direttiva: i motivi di inammissibilità previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, si aggiungono ai casi in cui la domanda non è

esaminata perché soggetta al regolamento Dublino III; inoltre, la direttiva 2013/32/UE non disciplina le procedure tra Stati membri relative alla determinazione dello Stato competente. Ne consegue che la procedura Dublino resta distinta dall'esame della domanda di protezione internazionale e non può essere assimilata alla disciplina della domanda reiterata.

[Corte di giustizia, sentenza del 25 giugno 2026, causa C-182/26 PPU, Hardeker](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2008/115/CE – paese di destinazione – Principio di *non-refoulement* – Rimpatrio – Trattenimento

Fatto: Esito/punto di diritto: DL, cittadino di un paese terzo, ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi nel 2020; tuttavia, la stessa non è stata esaminata, poiché la Francia era stata individuata quale Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino III. Dopo essersi allontanato dal territorio olandese, nel 2023 ha proposto una nuova domanda di protezione internazionale in Germania ed è stato successivamente trasferito più volte tra quest'ultima e i Paesi Bassi. Nel dicembre 2025 l'Austria ha chiesto dapprima alla Germania e poi ai Paesi Bassi di riprenderlo in carico, richiesta accettata dalle autorità olandesi. È stato quindi trasferito nei Paesi Bassi e sottoposto a detenzione amministrativa. Egli ha dichiarato di essere nato a Tangeri, da madre marocchina e padre algerino, senza tuttavia disporre di documenti idonei a comprovare la propria nazionalità. Dopo il ritiro della domanda di asilo, le autorità hanno adottato nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, senza concedergli un termine per la partenza volontaria e indicando, quali possibili paesi di destinazione, il Marocco, l'Algeria e la Libia. DL ha dedotto di non poter essere rimpatriato in alcuno di tali Stati, richiamando problemi familiari, l'assenza di legami personali e, con riguardo alla Libia, l'esistenza di un conflitto armato. Ha quindi impugnato la successiva misura di trattenimento, sostenendo l'illegittimità della decisione di rimpatrio per mancata verifica del rispetto del principio di *non-refoulement*. Il giudice competente ha chiesto alla Corte di giustizia se il principio di *non-refoulement* debba essere esaminato già al momento dell'adozione della decisione di rimpatrio, anche quando siano indicati più paesi di destinazione e il destinatario non collabori.

Esito/Punto di diritto: La Corte di giustizia ha chiarito che, nel controllo sulla legittimità del trattenimento disposto ai fini dell'allontanamento di un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare, il giudice nazionale non è chiamato a verificare se il principio di *non-refoulement* sia stato già esaminato al momento dell'adozione della decisione di rimpatrio, anche qualora quest'ultima non sia stata impugnata. Egli deve, invece, accertare, anche d'ufficio e sulla base degli elementi disponibili, se il trattenimento sia compatibile con tale principio, indipendentemente dalla valutazione eventualmente svolta dall'autorità amministrativa. L'indicazione di più possibili paesi di destinazione nella decisione di rimpatrio non esclude tale verifica, soprattutto quando la mancata cooperazione dell'interessato renda difficile individuare immediatamente lo Stato verso cui procedere all'allontanamento. Tale indicazione consente all'autorità di svolgere le attività preparatorie necessarie nei confronti di ciascuno degli Stati indicati, riducendo i tempi della procedura e favorendo l'effettività del rimpatrio, senza pregiudicare di per sé i diritti fondamentali dell'interessato. Quest'ultimo conserva, infatti, la possibilità di impugnare la decisione e di contestare la designazione di uno o più paesi, facendo valere l'eventuale violazione del principio di *non-refoulement*. Il principio è rispettato solo se l'allontanamento può essere eseguito verso almeno uno dei paesi indicati senza esporre l'interessato ai rischi vietati.

* * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(inammissibilità\) del 2 giugno 2026, M.G. c. Regno Unito, ric. n. 13063/23](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Richiedente asilo – Regno Unito – Indagine – Mancato esaurimento ricorsi interni

Fatto: Il ricorrente è un cittadino ivoriano, richiedente asilo nel Regno Unito, che nel 2020 è stato accoltellato da un altro richiedente asilo ospitato nella stessa struttura a Glasgow. L'aggressore, che presentava gravi problemi psichiatrici, è stato ucciso dalla polizia scozzese. I tribunali del Regno Unito hanno inizialmente respinto le richieste del ricorrente per una revisione giudiziaria dell'accaduto asseritamente in violazione del profilo procedurale dell'articolo 3 CEDU. Successivamente, il Procuratore Generale ha annunciato un'inchiesta pubblica sugli incidenti mortali (Fatal Accidents Inquiry - FAI) sull'accaduto. Il ricorrente aveva il diritto di presentare prove, chiamare testimoni e interrogare altre parti. La FAI esamina, tra l'altro, la gestione degli eventi da parte delle autorità britanniche. Il ricorrente, tuttavia, ha presentato ricorso alla Corte Edu, lamentando che il Regno Unito avesse violato il suo obbligo, previsto dall'articolo 3, di indagare sull'accoltellamento del 2020.

Esito/punto di diritto: Il Governo ha sostenuto che i rimedi interni non erano stati esauriti a causa del procedimento FAI in corso di svolgimento. Il ricorrente ha affermato che solo un'indagine specifica avrebbe potuto soddisfare e tutelare adeguatamente i suoi diritti. La Corte ha rilevato che, da un lato, il procedimento FAI è in grado di esaminare le circostanze dell'accoltellamento, compresi tutti i fattori che hanno contribuito all'aggressione; dall'altro, che, nell'ambito di tale procedura, il ricorrente è in grado di partecipare pienamente e di richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, la Corte ritiene che il procedimento FAI in corso offra al ricorrente un rimedio efficace, con la conseguenza per cui il suo ricorso è dichiarato all'unanimità inammissibile in quanto prematuro per mancato esaurimento dei rimedi interni.

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(inammissibilità\) del 4 giugno 2026, M.H. c. Grecia, ric. n. 38555/19](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – *Pushback* – Grecia – Prova *prima facie* – stato di vittima

Fatto: Il ricorrente è un cittadino iraniano che afferma di essere stato respinto illegalmente dalla regione di Evros, in Grecia, verso la Turchia. Sostiene di essere stato arrestato dalla polizia greca, trattato in modo disumano e detenuto per due giorni, dopodiché lui e altri migranti sarebbero stati gettati nel fiume Evros. Davanti alla Corte Edu, afferma che le autorità greche hanno violato l'articolo 3 CEDU a causa dei maltrattamenti subiti e del *pushback* verso la Turchia.

Esito/punto di diritto: Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse lo *status* di vittima e che non avesse fornito alcuna prova convincente dei fatti. La Corte ha analizzato l'obiezione relativa allo *status* di vittima come questione preliminare di fatto e ha osservato che nemmeno l'esistenza di una pratica sistematica di respingimenti – come quella in corso nella regione di Evros in Grecia – esonera i ricorrenti dal fornire prove. I ricorrenti, infatti, devono presentare una versione coerente, supportata da prove concrete, al fine di spostare l'onere della prova sullo Stato convenuto. Sebbene la versione del ricorrente fosse in linea con metodi di respingimento noti all'epoca in Grecia, egli non ha fornito alcuna prova digitale o documentale a supporto delle sue doglianze. La Corte ha, quindi, concluso che il ricorrente non è riuscito a fornire prove c.d. *prima facie* e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(inammissibilità\) del 4 giugno 2026, D.D. c. Turchia, ric. n. 57965/19](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Espulsione – *Refoulement* – Uzbekistan – stato di vittima

Fatto: Il ricorrente, cittadino uzbeko, soggetto a ordine di espulsione dalla Turchia, sosteneva di correre un rischio concreto di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU se rimpatriato in Uzbekistan. La Corte Edu aveva emesso un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 39 del proprio regolamento di procedura, impedendo l'espulsione del ricorrente. Tra il 2018 e il 2025, le autorità amministrative turche hanno emesso quattro distinti ordini di espulsione nei confronti del ricorrente. Mentre i primi tre ordini sono stati revocati o annullati dai tribunali nazionali, un quarto ordine è stato emesso solo alla fine del 2025. Il ricorrente si trova attualmente in detenzione amministrativa e il procedimento di annullamento relativo all'ultimo ordine è tuttora pendente.

Esito/punto di diritto: La Corte osserva che i primi tre provvedimenti di espulsione sono stati revocati o annullati dalle autorità nazionali. Di conseguenza, il ricorrente non può più considerarsi “vittima” in relazione a tali primi tre procedimenti. Questa specifica parte del ricorso viene pertanto respinta in quanto irricevibile *ratione personae*. Per quanto riguarda il quarto provvedimento, il ricorso di annullamento pendente presentato dal ricorrente sospende automaticamente la sua espulsione: pertanto, poiché il ricorso giurisdizionale è in corso e l'espulsione non è imminente, questa parte viene respinta per mancato esaurimento dei rimedi.

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(inammissibilità\) del 4 giugno 2026, A.B.F. c. Italia, ric. n. 3132/24](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Articolo 5 CEDU – Condizioni di detenzione – CPR – Trapani e Caltanissetta

Fatto: Il ricorrente è un richiedente asilo tunisino. Dopo il suo arrivo in Italia nel 2023, è stato oggetto di molteplici provvedimenti di detenzione. Nel gennaio 2024, mentre era detenuto presso il centro di permanenza e rimpatrio (CPR) di Trapani, un incendio ha costretto il ricorrente e altri detenuti a vivere temporaneamente all'aperto in condizioni precarie. È stato in seguito trasferito al CPR di Caltanissetta in virtù di una misura cautelare ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di procedura della Corte Edu, prima di essere definitivamente rimpatriato nell'aprile 2024. Invocando gli articoli 3 e 5 della CEDU, il ricorrente lamenta che il trattamento ricevuto in entrambi i CPR avesse costituito, rispettivamente, condizioni di detenzione inumane e che la sua reclusione era arbitraria.

Esito/punto di diritto: La Corte ha respinto alcune parti specifiche del ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 CEDU, ritenendole inammissibili in quanto non sollevate precedentemente a livello nazionale. Per quanto riguarda la contestazione relativa alla detenzione arbitraria ai sensi dell'articolo 5 CEDU, la Corte procede all'analisi del ricorso relativamente a uno specifico periodo di 11 giorni di trattenimento, che era stato oggetto di contestazione davanti al giudice nazionale. Ma ritiene, sul punto, che tale breve detenzione fosse legittima, conforme ai termini di legge nazionali e giustificata da complessità procedurali. Di conseguenza, la Corte ha respinto le restanti parti del ricorso in quanto inammissibili e ha revocato contestualmente il provvedimento cautelare di cui all'articolo 39 del proprio regolamento di procedura.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 giugno 2026, T.N. c. Grecia, ric. n. 41855/23 e sentenza del 23 giugno 2026, Suji c. Grecia, ric. n. 13250/23](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – Ricongiungimento familiare – Grecia – Ritardi e negligenza – Esame individuale

Fatto: I ricorrenti nei due casi sono un cittadino del Burundi (*T.N.*) e un apolide (*Suji*). I loro casi riguardano la prolungata inerzia delle autorità greche nel pronunciarsi sulla domanda di ricongiungimento familiare, presentata da soggetti che avevano ottenuto lo *status* di rifugiato in Grecia e non erano in grado di produrre i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione nazionale. Invocando una violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto che le autorità greche avessero richiesto loro, senza considerare soluzioni alternative, di fornire documenti che sono impossibili da ottenere per poter beneficiare del ricongiungimento familiare.

Esito/punto di diritto: La Corte ha osservato che, ai sensi dell'articolo 8, gli Stati hanno l'obbligo positivo di agevolare il ricongiungimento familiare, in particolare per i rifugiati. Il processo decisionale deve garantire flessibilità, tempestività, efficacia e una valutazione individualizzata. Non ci si può aspettare che i rifugiati “facciano l'impossibile” quando si trovano ad affrontare ostacoli insormontabili per ottenere la documentazione necessaria. La Corte ha sottolineato la prolungata inerzia delle autorità greche rispetto alle richieste dei ricorrenti. Nel caso di *Suji*, il Servizio greco per l'asilo non si è pronunciato sulla domanda del ricorrente per oltre quattro anni a causa della mancanza dei documenti richiesti. In quanto membro della minoranza Rohingya, egli era oggettivamente impossibilitato a ottenere documenti ufficiali a causa della sua apolidia, come confermato da fonti internazionali pubblicamente accessibili. La Corte ha rilevato che le normative nazionali e dell'UE impongono alle autorità di considerare prove alternative quando i documenti ufficiali non sono disponibili. Tuttavia, le autorità greche sono rimaste inattive e hanno insistito esclusivamente sulla presentazione di specifici documenti. Non hanno effettuato una valutazione individualizzata né hanno considerato gli ostacoli insormontabili alla vita familiare. Inoltre, le autorità hanno completamente ignorato il superiore interesse dei figli minori del ricorrente, separati dalla madre. Il Servizio per l'Asilo ha finalmente approvato la richiesta di ricongiungimento familiare solo dopo un ritardo di quattro anni: un ritardo che la Corte ha ritenuto eccessivo, ingiustificato e profondamente dannoso per la famiglia. Analogamente, nel caso *T.N.*, il ricorrente ha subito un ritardo amministrativo di cinque anni per la sua richiesta di ricongiungimento familiare. Nonostante avesse presentato un certificato di famiglia tradotto e attestato, il Servizio greco per l'Asilo ha insistito con fermezza sulla presentazione di documenti originali di matrimonio e nascita non disponibili. Le autorità hanno dimostrato una chiara mancanza di flessibilità rifiutandosi di cercare soluzioni alternative o di verificare i legami familiari tramite colloqui. Hanno inoltre ignorato l'oggettiva impossibilità per la famiglia, attualmente richiedente asilo in Sudafrica, di ottenere documenti di viaggio dal Burundi. Alla luce di tali circostanze, pertanto, in entrambi i casi, la Corte ha ritenuto che il processo decisionale greco fosse privo della necessaria flessibilità, rapidità ed efficacia complessiva e che le autorità competenti non avessero effettuato una valutazione individualizzata, in violazione dell'articolo 8 della CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Palermo, sentenza del 29 giugno 2026

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Procedura di frontiera – Regolamento (UE) 2024/1348 – Articolo 5-ter e 5-quinquies d.lgs. 142/2015 – Misure di accoglienza – Provvedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c.

Fatto: Un cittadino pakistano, richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura accelerata di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348, ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Prefetto di Agrigento gli imponeva di risiedere esclusivamente presso il centro di accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana per un periodo massimo di dodici settimane, subordinando a tale permanenza l'accesso alle misure

di accoglienza. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per violazione degli obblighi informativi, invalidità dell'atto presupposto di applicazione della procedura di frontiera, omessa valutazione della propria condizione di vulnerabilità, difetto di notifica e indebita compressione della libertà personale. Contestualmente ha chiesto, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento, sostenendo l'assenza di rimedi cautelari tipici idonei a garantire una tutela immediata.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso cautelare atipico *ex* articolo 700 c.p.c., rilevando che il procedimento previsto dall'articolo 5-*quinquies* del d.lgs. n. 142/2015 non contempla misure cautelari idonee ad assicurare una tutela tempestiva. Ha quindi ravvisato il *fumus boni iuris*, in particolare con riguardo alla mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente, suscettibile di incidere sulla legittimità dell'applicazione della procedura accelerata di frontiera, nonché il *periculum in mora*, atteso che il provvedimento impugnato comporta una limitazione della libertà personale o di movimento con effetti potenzialmente irreparabili. In accoglimento dell'istanza cautelare, il Tribunale ha pertanto sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento prefettizio, fissando l'udienza per la trattazione del reclamo.